



Palermo, lì 13/05/2011

Risposta a nota prot. n. \_\_\_\_\_ pos. \_\_\_\_\_

del

Prot. n° 16924

A TUTTI GLI ISPETTORI  
RIPARTIMENTALI DELLE FORESTE DI  
AGRIGENTO  
CALTANISSETTA  
CATANIA  
ENNA  
MESSINA  
PALERMO  
RAGUSA  
SIRACUSA  
TRAPANI  
LORO SEDI

E, P.C. TUTTI GLI UFFICI TERRITORIALI DI GOVERNO DELL'ISOLA  
LORO SEDI

A TUTTE LE PROVINCE REGIONALI DELL'ISOLA  
LORO SEDI

Oggetto: Prevenzione incendi e ordinanze sindacali. - Direttive -

Con riferimento alla materia in oggetto distinta con la presente si evidenzia che l'Ufficio Territoriale di Governo di Catania con nota circolare del 31 marzo 2011, avente per oggetto: *"Interventi volti a prevenire, fronteggiare e contrastare il rischio d'incendi boschivi e di interfaccia, per il periodo di attenzione inerente l'anno 2011."*, ha emanato le consuete direttive ai Comuni della provincia di pertinenza.

In particolare, al IV capoverso della pagina 6 della medesima, viene citata la nota dell'Assessore pro-tempore dell'Agricoltura e delle Foreste recante prot. n. 1272/ser.tut. del 14 luglio 2009, trasmessa a tutti i Comuni dell'isola, con la quale, nel richiamare le norme per le cautele da adottare nella prevenzione degli incendi, invita gli Enti in indirizzo, ai sensi dell'art. 40 della l.r. 16/96 e s.m.i., a disciplinare, a mezzo appositi regolamenti, le modalità di impiego dei fuochi controllati nelle attività agricole.

Con l'entrata in vigore del D.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 il legislatore ha rivisitato il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, riordinando la materia ambientale con il precipuo compito di tutelare l'ambiente e la salute umana.

In particolare il sopra richiamato D.lgs. n.205/2010 con l'art. 13 ha riscritto l'art. 185 del D.Lgs n.152/2006 disponendo al comma 1 lettera f) che: "...*paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericolosi...*", se non utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente ne mettono in pericolo la salute umana, **devono essere considerati rifiuti e come tali devono essere trattati**, pertanto la combustione sul campo dei residui vegetali configura il reato di illecito smaltimento di rifiuti, sanzionato penalmente dall'art. 256 c.1 del D.lgs 152/2006.

Le valutazioni su menzionate, ovviamente, comporteranno, a breve termine, una necessaria rivisitazione delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale fermo restando che le modifiche normative introdotte dal citato D.lgs n.205/2010 trovano immediata applicazione anche sul territorio regionale.

In ultimo si dispone che le strutture in indirizzo diano ampia e compiuta diffusione del contenuto della presente a tutti i Distaccamenti Forestali di pertinenza nonché agli Uffici Territoriali di Governo, Province e comuni ricadenti nelle rispettive giurisdizioni.

La presente viene anticipata a mezzo posta elettronica unitamente al D.lgs 3 dicembre 2010, n.205.

F.TO  
Il Comm. Sup.  
(FRANCESCO CASTELLO)

F.TO  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(PIETRO VINCIGUERRA)